

proprietà del sistema di definizione, assegnazione e consuntivazione degli obiettivi. Al riguardo, l'avvenuta predisposizione del Piano della Performance ha costituito ulteriore elemento di analisi ed approfondimento per la conoscenza dei flussi operativi e delle prassi lavorative e procedurali, nell'ottica dell'integrazione dei sistemi di assegnazione e misurazione dei budget ai centri di responsabilità.

Con riferimento all'Area delle Risorse umane, lo scorso 16 gennaio è stato sottoscritto - tra la delegazione trattante INPS integrata dai rappresentanti della gestione ex INPDAP ed ex ENPALS e le Organizzazioni sindacali - il Protocollo di Intesa per la definizione delle sedi di rinnovo delle RSU, che riguarda tutte le articolazioni territoriali dell'INPS, e delle strutture ex INPDAP ed ex ENPALS, richiamando espressamente la clausola di salvaguardia prevista dall'art. 7 dell'Accordo di comparto del 1998 e prevedendo un incontro entro il 30 giugno di ogni anno per valutare eventuali modifiche organizzative derivanti dai processi di riordino degli enti e per provvedere all'adeguamento delle RSU ai mutati assetti organizzativi attraverso nuove elezioni ove ritenuto necessario. In relazione all'attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, è stata acquisita la situazione del personale degli enti soppressi, rispettivamente al 31 dicembre 2011 per l'ex ENPALS ed al 30 novembre 2011 per l'ex INPDAP e sono stati avviati incontri tecnici al fine di anticipare il più possibile l'analisi rispetto alla scadenza per la rideterminazione degli organici, fissata dapprima al 31 marzo c.a. dallo stesso art. 1, comma 3, del d.l. 138/2011 e, successivamente, prorogata per l'INPS, dall'art. 1, comma 6-ter del decreto legge 216/2011, all'atto del riassetto organizzativo e funzionale (sei mesi decorrenti dal termine per l'emanazione dei decreti attuativi al trasferimento delle risorse umane e strumentali degli enti soppressi all'INPS - 30 novembre 2012).

Per quanto attiene all'Area Pensioni, sin dai primi giorni di dicembre sono stati svolti degli incontri al fine di redigere una circolare illustrativa delle disposizioni in materia di trattamenti pensionistici introdotte dall'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito dalla legge n. 214 del medesimo anno) e dei possibili riflessi di tali disposizioni sugli enti in questione. In considerazione della specificità delle discipline applicabili alle Gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS si è ritenuto opportuno predisporre tre

distinti schemi di circolare redatti tenendo in considerazione le peculiarità caratterizzanti i tre enti.

A seguito della previsione di cui all'art. 12 del decreto-legge n. 201/2011, in tema di utilizzo della "moneta telematica" ai fini della tracciabilità dei pagamenti al di sopra dei mille euro, si è proceduto ad informare i pensionati dei tre enti circa le modalità di pagamento.

In materia di rivalutazione automatica dei trattamenti, si è provveduto, prima dell'emissione della rata di pensione di gennaio 2012, a coordinare l'applicazione uniforme nei tre enti della norma (art. 24, comma 25, del Decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 2011, n. 214) che ha stabilito, per gli anni 2012 e 2013, il riconoscimento di tale istituto esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento.

Per quanto concerne i trasferimenti contributivi fra le gestioni soppresse ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge n. 201/2011 e l'INPS, sulla base della citata circolare n. 3/2012 viene stabilito che i reciproci trasferimenti di contribuzione, e ogni altro trasferimento tra le gestioni ex INPDAP ed ex ENPALS e le gestioni INPS non dovranno dar luogo a movimentazioni di natura finanziaria, essendo rilevati in contabilità, esclusivamente, come trasferimenti economici ai fini della compilazione dei bilanci delle specifiche gestioni. Si provvederà, quindi, ad impartire alle Sedi le disposizioni per la definizione delle istanze di trasferimento inoltrate dagli assicurati, per le conseguenti sistemazioni delle posizioni assicurative e i relativi effetti giuridici.

Si è svolto, infine, presso il Ministero del Lavoro un primo incontro sul contenuto dell'art. 24, comma 18, del decreto-legge 201/2011 al fine di avviare la predisposizione del Decreto per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento nei casi in cui siano previsti requisiti anagrafici e contributivi diversi da quelli vigenti nell'AGO.

Con riferimento alla posizione contributiva, è emerso che l'ex INPDAP non è ancora riuscito ad avvalersi compiutamente dei dati provenienti dalle denunce contributive mensili, dovendo pertanto provvedere ad integrarli, all'atto della liquidazione della pensione, avvalendosi delle Amministrazioni di appartenenza del pensionando. Emerge inoltre l'importanza di un vuoto informativo relativo ai contributi del periodo 1996-1998, rilevante ai fini della liquidazione delle quote A, B e C delle pensioni calcolate con il sistema misto e del montante per quelle interamente contributive. Tali problematiche hanno richiesto l'attivazione di un processo di approfondimento teso alla più rapida ed efficace risoluzione.

Relativamente all'Area dei Sistemi Informativi, nel presupposto che la razionalizzazione delle forniture in essere e in scadenza presuppone il preventivo consolidamento del Data Center, è stato concordato che ogni attività di razionalizzazione non possa prescindere dallo spostamento del Data Center ex INPDAP presso la Direzione Centrale Sistemi Informativi e Tecnologici Inps al fine di conseguire i seguenti obiettivi:

- abbattimento dei costi relativi alle utilities e di gestione del Data Center;
- razionalizzazione del *licensing* dei software di base;
- integrazione dei sistemi e progressiva armonizzazione delle procedure e dei relativi servizi;
- razionalizzazione della gestione e manutenzione delle apparecchiature.

Nelle more del completamento del processo di *assessment* dei sistemi e dei contratti scaduti o in scadenza, si è provveduto all'immediata predisposizione di quanto necessario per consentire la condivisione degli strumenti di messaggistica (posta elettronica e messaggistica istituzionale) nonché l'omogeneizzazione del front-end istituzionale (sito internet).

Avuto riguardo all'Area della Comunicazione, i primi tavoli congiunti hanno consentito di individuare alcune aree di sovrapposizione e una prima agenda di possibili interventi, indirizzati all'ottimizzazione interna e alla finalizzazione esterna rivolta all'utenza, concernenti:

- Siti web
- Media relations
- Rassegna stampa
- Comunicazione interna via Intranet
- Comunicazione interna su social network
- Corrispondenza (e modulistica)
- Estensione sistema Hermes
- Area eventi
- Abbonamenti media, agenzie e altro
- Contact center.

In particolare, sui portali web ex INPDAP ed ex ENPALS è stato inserito il logo Inps, mentre in tutti e tre i portali è stato pubblicato un box esplicativo sulle fasi di riorganizzazione del "nuovo Inps". Il minisito Inps "La riforma delle pensioni", peraltro, è stato adeguato

con le integrazioni normative relative alla previdenza dei dipendenti pubblici e a quella dei lavoratori dello spettacolo e degli sportivi. Nell'immediato si è ritenuto utile continuare la pubblicazione su ciascun portale delle iniziative dei singoli enti avviate o di imminente attuazione, relative a servizi specifici per il cittadino.

Sul piano interno, agli utenti Inps ed ex INPDAP è stata data la possibilità di accedere alle reciproche Intranet. E' stata avviata la realizzazione delle prime aree comuni (a cominciare dalla rubrica degli indirizzi di posta elettronica) di accesso condiviso sulle tre reti, comprendendo anche la procedura Hermes.

Nell'Area dell'Audit è stato predisposto un nuovo piano di Audit integrato che prevede momenti sinergici, sia per quanto riguarda l'aspetto formativo e lo sviluppo delle risorse, sia sotto l'aspetto operativo. In particolare, le fasi temporali del previsto processo di integrazione – volto in primo luogo a definire un'unica metodologia di Audit – sono le seguenti:

- 1) entro maggio 2012: conoscenza reciproca delle diverse strutture di Audit attraverso la partecipazione a corsi di formazione ed attività operative;
- 2) entro settembre 2012: definizione delle modalità di Audit che dovranno essere seguite a regime;
- 3) entro novembre 2012: completamento delle attività di informazione e di formazione sulle nuove procedure.

Al contempo è iniziata una attività di formazione congiunta, mediante la partecipazione mista ad iniziative di formazione già programmate separatamente dalle strutture Inps ed ex INPDAP.

Infine, nell'Area del Contenzioso, la presente fase di transizione e riorganizzazione dell'Istituto fino all'emanazione dei decreti di trasferimento delle risorse degli enti soppressi, ha richiesto l'adozione di misure specifiche in tema di rappresentanza legale degli enti soppressi, con riferimento al settore legale e, dunque, alla rappresentanza in giudizio.

Ad oggi, le misure sono state tutte adottate e gli obiettivi prefissati sono stati raggiunti, tra l'altro, omogeneizzando e rendendo uniforme gli strumenti a disposizione di tutti gli avvocati dell'amministrazione. Nello specifico, si consideri che la rappresentanza legale degli Enti soppressi, spettante ai rispettivi Presidenti, è cessata contestualmente alla soppressione degli enti stessi.

Conseguentemente, la Presidenza dell'INPS si è resa parte attiva al fine di garantire ed assicurare, in maniera puntuale e senza soluzione

di continuità, le funzioni di rappresentanza, difesa ed assistenza legale, onde evitare di far incorrere l'Istituto in preclusioni o decadenze con conseguenti ed evidenti danni.

In tal senso, il periodo trascorso dalla data di entrata in vigore del decreto legge di soppressione degli enti può distinguersi in tre fasi, a seconda delle misure adottate per garantire la regolare instaurazione dei procedimenti giudiziari e la regolare costituzione dell'Istituto, quale successore *ex lege* di INPDAP ed ENPALS, in qualunque stato e grado di giudizio, alla luce delle disposizioni normative vigenti e delle istruzioni operative fornite nei periodi interessati (decreto legge, legge di conversione, direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali) e degli atti posti in essere dal legale rappresentante:

- dal 06.12.2011 al 31.12.2011, durante la quale sono state adottate misure particolarmente cautelative onde evitare che in corso di causa possano essere sollevate eccezioni relative al difetto di rappresentanza;
- dal 01.01.2012 al 16.02.2012, nella quale quale sono state rilasciate dal sottoscritto, per ogni giudizio istaurato o instaurando, procure speciali agli avvocati già dei ruoli professionali degli Enti soppressi, previo esame della relativa documentazione amministrativa;
- dal 16.02.2012, data in cui sono state conferite, con atti notarili, le procure generali alle liti agli avvocati già dei ruoli professionali degli Enti soppressi.

Alla data odierna, dopo aver fornito ai professionisti legali degli enti soppressi, gli strumenti per operare in questo periodo transitorio, sono allo studio le misure che dovranno essere adottate, in tema di rappresentanza in giudizio dell'Istituto, dopo l'emanazione dei decreti attuativi.

2) GLI EFFETTI DELLE RECENTI RIFORME IN MATERIA PENSIONISTICA

L'art. 24 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, recante "Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici", convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha introdotto, tra l'altro, nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici.

Le disposizioni ivi contenute, dirette a garantire il rispetto, degli impegni internazionali e con l'Unione europea, dei vincoli di bilancio, la stabilità economico-finanziaria e a rafforzare la sostenibilità di lungo periodo del sistema pensionistico in termini di incidenza della spesa previdenziale sul prodotto interno lordo, sono ispirate ai principi e criteri di:

- a) equità e convergenza intra-generazionale e inter-generazionale, con abbattimento dei privilegi e clausole derogative soltanto per le categorie più deboli;
- b) flessibilità nell'accesso ai trattamenti pensionistici anche attraverso incentivi alla prosecuzione della vita lavorativa;
- c) adeguamento dei requisiti di accesso alle variazioni della speranza di vita;
- d) semplificazione, armonizzazione ed economicità dei profili di funzionamento delle diverse gestioni previdenziali.

I lavoratori che entro il 31 dicembre 2011 hanno maturato i requisiti di età e di anzianità contributiva previsti dalla previgente normativa, ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia o di anzianità, conseguono il diritto a detti trattamenti secondo la previgente normativa e possono chiedere all'ente di appartenenza la certificazione di tale diritto.

2.1. Pensione di vecchiaia

2.1.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla

pensione di vecchiaia al perfezionamento dei seguenti requisiti anagrafici:

a) per i lavoratori e le lavoratrici iscritte all'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti ed alle forme sostitutive della medesima:

Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni	62 anni
dal 1° gennaio 2013	adeguamento in base alla speranza di vita	

b) per i lavoratori e le lavoratrici iscritte alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi e alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335:

Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	66 anni	63 anni e 6 mesi
dal 1° gennaio 2013	adeguamento in base alla speranza di vita	

Il diritto alla pensione di vecchiaia si consegue esclusivamente in presenza di un'anzianità contributiva minima pari a 20 anni. Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato.

2.1.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) maturazione degli stessi requisiti anagrafici e contributivi previsti al punto 1.1, a condizione che l'importo della pensione risulti essere non inferiore, per l'anno 2012, a 1,5 volte l'importo dell'assegno

sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335 (c.d. importo soglia);

b) 70 anni di età e 5 anni di contribuzione "effettiva", a prescindere dall'importo della pensione. Ai fini del requisito di 5 anni di contribuzione si precisa che è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

2.2. Pensione anticipata

2.2.1 Soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata ove in possesso delle seguenti anzianità contributive:

Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013	adeguamento in base alla speranza di vita	

Ai fini del raggiungimento di tale requisito è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell'assicurato, fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione utile per il diritto alla pensione di anzianità disciplinata dalla previgente normativa.

Per i soggetti che accedono alla pensione anticipata ad un'età inferiore a 62 anni si applica, sulla quota di trattamento pensionistico relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, una riduzione pari ad 1 punto percentuale per ogni anno di anticipo nell'accesso al pensionamento rispetto all'età di 62 anni; tale percentuale annua è elevata a 2 punti percentuali per ogni anno ulteriore di anticipo rispetto a due anni. Nel caso in cui l'età di accesso al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi.

La predetta riduzione si applica sulla quota di trattamento pensionistico calcolata secondo il sistema retributivo. Pertanto, per coloro che hanno un'anzianità contributiva:

- pari a 18 anni al 31 dicembre 1995, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011;
- inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, la cui pensione è liquidata nel sistema misto, la riduzione si applica sulla quota di pensione relativa alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 1995.

2.2.2 Soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996

A decorrere dal 1° gennaio 2012, i soggetti con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 possono conseguire il diritto alla pensione anticipata al ricorrere di una delle seguenti condizioni:

a) possesso delle seguenti anzianità contributive:

Decorrenza	Uomini	Donne
dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012	42 anni e 1 mese	41 anni e 1 mese
dal 1° gennaio 2013	adeguamento in base alla speranza di vita	

Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata a favore dell'assicurato.

Nei confronti dei lavoratori con riferimento ai quali il primo accredito contributivo decorre dal 1° gennaio 1996 non opera la riduzione del trattamento pensionistico nel caso di accesso alla pensione ad un'età anagrafica inferiore a 62 anni.

b) al compimento di 63 anni, a condizione che risultino versati e accreditati almeno 20 anni di contribuzione "effettiva" e che l'ammontare mensile della prima rata di pensione risulti essere non inferiore ad un importo soglia mensile, pari per l'anno 2012 a 2,8

volte l'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, commi 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Ai fini del computo dei 20 anni di contribuzione "effettiva" è utile solo la contribuzione effettivamente versata (obbligatoria, volontaria, da riscatto) con esclusione di quella accreditata figurativamente a qualsiasi titolo.

2.3. Decorrenza delle prestazioni pensionistiche

Ai soggetti che a decorrere dal 1° gennaio 2012 maturano i requisiti per l'accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata non si applica la disciplina delle cc.dd. finestre mobili, pertanto:

- a) la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale l'assicurato ha compiuto l'età pensionabile, ovvero, nel caso in cui a tale data non risultino soddisfatti i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti suddetti vengono raggiunti, o su richiesta dell'interessato dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata presentata la domanda;
- b) la pensione anticipata decorre dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.

Ai fini del conseguimento delle predette prestazioni pensionistiche è richiesta la cessazione del rapporto di lavoro dipendente.

2.4. Introduzione del sistema contributivo con riferimento alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012

Con riferimento ai lavoratori iscritti all'A.G.O. ed alle forme sostitutive ed esclusive della stessa che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è calcolata secondo le regole del sistema misto e quindi l'importo è determinato dalla somma:

- a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate al 31 dicembre 2011, calcolata secondo il sistema retributivo;
- b) della quota di pensione corrispondente alle anzianità contributive maturate dal 1° gennaio 2012, calcolata secondo il sistema contributivo.

Nulla è innovato con riferimento ai soggetti in possesso di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, per i quali trova applicazione il regime di calcolo misto.

2.5. Soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo

Ai soggetti che optano per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole di calcolo del sistema contributivo si applicano i requisiti di accesso alla pensione di vecchiaia e alla pensione anticipata previsti per i lavoratori in possesso di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 (vedi punti 1.1. e 2.1.).

2.6. Totalizzazione dei periodi assicurativi

A decorrere dal 1° gennaio 2012, è data facoltà di cumulare i periodi assicurativi non coincidenti, ancorché inferiori a tre anni, al fine del conseguimento di un'unica pensione di cui al d. lgs. n. 42 del 2006 e successive modificazioni.

2.7. Contributo di solidarietà

A decorrere dal 1° gennaio 2012 e fino al 31 dicembre 2017 è istituito un contributo di solidarietà a carico degli iscritti e dei pensionati delle gestioni previdenziali confluite nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti e del Fondo di previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di navigazione aerea. L'ammontare della misura del contributo è definito come nella Tabella A di cui all'allegato 1 del decreto legge n. 201 del 2011.

Rimangono escluse dall'assoggettamento al contributo le pensioni di importo pari o inferiore a 5 volte il trattamento minimo INPS, nonché le pensioni e gli assegni di invalidità e le pensioni di inabilità.

2.8. Prestazioni assistenziali

A decorrere dal 1° gennaio 2018, il requisito anagrafico per il conseguimento dell'assegno sociale di cui all'art. 3 comma 6 della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e degli assegni sociali sostitutivi di invalidità civile (di cui agli artt. 10 delle Legge 26 maggio 1970 n. 381 e 19 della Legge 30 marzo 1971 n. 118) è elevato a 66 anni.

Resta fermo, a decorrere dal 2013, il meccanismo di adeguamento del requisito anagrafico di accesso alle suddette prestazioni agli incrementi della speranza di vita.

3) IL TRASFERIMENTO ONEROSO VERSO L'INPS DELLE POSIZIONI CONTRIBUTIVE MATURATE IN ALTRE GESTIONI

La legge 7 febbraio 1979, n. 29 consente il conseguimento di un'unica pensione da parte di lavoratori che siano stati iscritti a diverse gestioni pensionistiche, mediante trasferimento di tutti i periodi contributivi presso un'unica gestione.

La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata in alternativa presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS (con contributi provenienti da gestioni sostitutive, esclusive o esonerative dell'Assicurazione obbligatoria, quali l'INPDAP, i Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, etc.), ai sensi degli artt. 1 e 4 della legge citata, ovvero presso una gestione previdenziale diversa (sostitutiva, esonerativa o esclusiva dell'Assicurazione obbligatoria) ai sensi degli artt. 2 e 4 della medesima legge.

Fino al **30 giugno 2010** la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti dei periodi contributivi maturati in ordinamenti pensionistici "alternativi" avveniva senza oneri per il richiedente. Esisteva solo l'obbligo a carico delle predette gestioni di trasferire nel FPLD la contribuzione relativa ai periodi ricongiunti, maggiorata di interessi al tasso annuo del 4,50 per cento. Era invece onerosa sia l'operazione che riguardava periodi contributivi provenienti dalle gestioni speciali per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), sia la ricongiunzione richiesta ai sensi dell'art. 2 della legge n. 29/1979.

L'art. 12 del decreto legge n. 78/2010, convertito con modificazioni in legge n. 122/2010, ha modificato l'art. 1 della predetta legge n. 29/1979, introducendo - **a decorrere dal 1° luglio 2010** - un onere a carico dei richiedenti anche per tali tipologie di operazioni. Conseguentemente, con effetto sulle istanze presentate a partire dalla predetta data, la ricongiunzione nel Fondo pensioni lavoratori dipendenti avverrà sempre a titolo oneroso, qualunque sia la gestione di provenienza dei periodi interessati ed a prescindere dalla natura dell'attività (subordinata o autonoma) alla quale si riferiscono i relativi contributi.

L'onere di ricongiunzione viene determinato in relazione alla collocazione temporale dei periodi ricongiunti ed alla loro valutazione ai fini pensionistici, e precisamente, per i periodi che rientrano nel "calcolo retributivo" della futura pensione, secondo i criteri stabiliti dall'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 184/1997 in termini di "riserva matematica"; per i periodi valutati nella quota di "pensione contributiva, al contrario, secondo i criteri fissati dal comma 5 dell'art. 2, del medesimo D.Lgs., sulla base di una "retribuzione di riferimento" e dell'aliquota contributiva IVS vigente alla data di presentazione della relativa domanda.

Per i dipendenti pubblici con trattamento pensionistico a carico degli ordinamenti dello Stato, degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro e degli altri fondi o casse, indicati nell'articolo 1 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che chiedano la ricongiunzione di periodi assicurativi presso gli ordinamenti stessi, ai sensi della legge 7 febbraio 1979, n. 29 si applicano, per la determinazione della riserva matematica prevista dall'articolo 2, terzo comma, della legge stessa, i coefficienti contenuti nelle tabelle di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, come successivamente adeguati in base alla normativa vigente.

Al riguardo, pare opportuno sottolineare che la disciplina in materia di ricongiunzione onerosa, introdotta dal precedente Governo (con il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010), aveva l'obiettivo di ridurre la frammentazione e il particolarismo delle tutele offerte alle diverse categorie di lavoratori. L'imposizione di un onere di ricongiunzione risponde, infatti, a criteri di equità tra le categorie. Del resto, prima che venisse adottata la disposizione contenuta nel decreto-legge n. 78 del 2010, la ricongiunzione dei contributi a titolo gratuito era in vigore unicamente per i lavoratori che dalle cc.dd. «Gestioni Alternative (quali INPDAP, Fondi speciali Ferrovie, Volo, Elettrici, Telefonici, ...)» intendevano passare al Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD). Al contrario, risultavano già essere a titolo oneroso tutte le ricongiunzioni dalle «Gestioni Speciali» (ossia dalle «altre» gestioni, come quelle di artigiani e commercianti, ad esempio) al FPLD e dal FPLD alle «Gestioni Alternative e Speciali». Sussisteva, quindi, una disomogeneità di trattamento tra lavoratori che difficilmente poteva trovare giustificazione dal punto di vista economico o sociale. Inoltre, tenendo conto che le diverse gestioni previdenziali si sono storicamente contraddistinte per una grande eterogeneità nelle

aliquote previdenziali, nei criteri di accesso alle prestazioni e nelle regole di calcolo delle pensioni, l'onerosità della ricongiunzione è volta a compensare tali differenze, per garantire parità di trattamento tra lavoratori «che optano per la ricongiunzione provenendo da altre gestioni previdenziali» e «lavoratori che da sempre contribuiscono alla gestione in causa» (al FPLD, nel nostro caso). Proprio al fine di non produrre ingiuste differenze, la totalizzazione dei contributi, che è l'alternativa alla ricongiunzione, è gratuita, ma dà origine a pensioni calcolate interamente con il metodo contributivo. Questo metodo garantisce, infatti, in ossequio al principio di equità, pensioni strettamente legate ai contributi versati ed in tal senso la riforma del sistema previdenziale introdotta dall'attuale Governo (di cui all'articolo 24 della legge n. 214 del 2011), ha abolito la soglia minima di 3 anni di contribuzione per vedersi riconosciuti i contributi versati ad ogni singola gestione. Ora la totalizzazione riguarda tutti i contributi versati dal lavoratore, a prescindere dagli anni di contribuzione maturati nelle diverse gestioni. Conclusivamente, si fa presente che, dalle rilevazioni effettuate dall'INPS, risulta che, negli ultimi dieci anni, sono state presentate circa 150.000 domande di trasferimento gratuito dei contributi all'Assicurazione Generale Obbligatoria gestita dall'INPS (e ciò sia a titolo di ricongiunzione gratuita che per costituzione di posizione assicurativa).

Di tali domande circa 110.000 sono state definite; circa 16.000 sono state respinte e poco più di 2.300 sono state «chiuse» per rinuncia da parte degli interessati.

Sulla materia, consta a questa Presidenza l'attivazione, nel corso del 2011, di un tavolo tecnico congiunto - Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Ministero dell'Economia e delle Finanze - per la disamina della disciplina della ricongiunzione e della totalizzazione dei periodi assicurativi, con il coordinamento della Direzione Generale per le Politiche Previdenziali del Dicastero del Lavoro, alla quale ultima pare opportuno rinviare per gli eventuali, ulteriori approfondimenti.

Tavola 1 - Principali risultati degli enti previdenziali (in milioni di euro)

AGGREGATI	ANNO 2010				ANNO 2011				ANNO 2012			
	INPS	INPDAP	ENPALS	Totale	INPS	INPDAP	ENPALS	Totale	INPS	INPDAP	ENPALS	Totale
GESTIONE ECONOMICO-PATRIMONIALE												
1. Risultato economico di esercizio	-1.374	-9.025	344	-10.055	-2.902	-11.482	190	-14.194	-370	-13.281	230	-13.421
2. Patrimonio netto al 31 dicembre	43.558	286	2.815	46.659	40.656	-11.196	3.005	32.465	40.206	-24.477	3.235	19.044
GESTIONE FINANZIARIA DI COMPETENZA												
1. Risultato di parte corrente	1.965	-9.210	380	-6.865	100	-11.187	243	-10.844	-379	-13.077	264	-13.192
2. Risultato in conto capitale	-301	6.871	-34	6.536	-443	7.853	-243	7.167	-357	12.934	-264	12.313
3. Risultato complessivo	1.664	-2.339	346	-329	-343	-3.334	0	-3.677	-736	-143	0	-879
4. Entrate contributive	147.647	58.274	1.212	207.133	150.616	57.978	1.150	209.744	154.502	58.076	1.210	213.788
5. Trasferimenti da bilancio dello Stato	84.145	152	111	84.408	85.127	101	110	85.338	85.822	129	112	86.063
6. Prestazioni istituzionali	215.533	67.089	892	283.514	221.561	68.663	940	291.164	226.406	70.415	980	297.801

Tavola 2 - Sintesi del personale in forza

	Inps			ex Inpdap			ex Enps			Totale		
	Direzione generale	Territorio	Totale	Direzione generale	Territorio	Totale	Direzione generale	Territorio	Totale	Direzione generale	Territorio	Totale
Dirigenti	160	261	421	56	111	168	8	-	8	223	372	595
Tecnico Edilizio	27	53	80	16	10	26	-	-	-	43	63	106
Statistico attuariale	38	3	41	8	-	8	-	-	-	45	3	48
Legale	28	242	270	19	31	50	5	-	5	52	273	325
Medico legale	37	534	571	-	-	-	1	-	1	38	534	572
Pers ex art 15 L. 88/89	7	8	15	-	-	-	-	-	-	7	8	15
Area C	1.352	19.820	21.172	816	2.882	3.779	125	70	195	2.285	22.772	25.057
Area B	162	2.912	3.074	225	2.019	2.425	65	64	129	447	4.995	5.442
Area A	114	412	526	139	434	578	10	2	12	263	848	1.111
Personale a tempo determinato	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	2	2
TOTALE COMPLESSIVO	1.919	24.239	26.158	1.279	5.487	7.034	214	136	350	3.397	29.862	33.259